

FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC seconda edizione

Istruzioni operative per la redazione dell'attestazione delle competenze

Comunicato del 7.8.2023 prot. 11790

FAQ

1- FAQ firma discente/lavoratore

In quali tipo di attestazioni viene richiesta obbligatoriamente la firma del lavoratore?

In relazione al quanto previsto dal comunicato ANPAL 11790 del 7.8.2023, si precisa che la firma del lavoratore (beneficiario della formazione) va intesa 'per presa visione ricevuta'. In alternativa è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore abbia ricevuto l'attestazione da parte del datore di lavoro.

2- FAQ su attestazione unica

Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa il lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze?

È possibile ricorrere a un unico documento attestante le competenze alle seguenti condizioni:

- che si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;
- che la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.

3 → Faq – Cosa inserire nelle attestazioni alla voce "Processo dell'Atalante del Lavoro"

Casistica relativa alla presentazione dell'istanza NON tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti NON referenziabili alle ADA dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Nel caso la formazione riguardi ambiti di competenze non presenti in Atlante, il processo di progettazione e programmazione della formazione deve comunque seguire la logica e il metodo di dell'Atlante. Come descritto nell'Avviso (Par. 8 - *Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori*) "Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell'Atlante del Lavoro, le attestazioni rispettano le logiche e la metodologia descritta nell'Atlante e nel Repertorio nazionale, secondo le indicazioni fornite da ANPAL, mettendo in trasparenza le competenze acquisite dai lavoratori, incluse nei Quadri di Riferimento di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 22 settembre 2022". Peranto, partendo dai processi e dalle sequenze di lavoro (secondo l'impostazione metodologica di Atlante) occorre identificare comunque delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione. Tali competenze, laddove possibile descritte in termini di conoscenze e abilità, vanno messe in trasparenza o attraverso un attestato di trasparenza (di parte prima) o, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore (anche gli stessi docenti

della formazione), possono essere validate. Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà descrivere, in forma sintetica, e comprensibile il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze formate indipendentemente che siano o meno già referenziate in Atlante. Per la descrizione delle competenze, laddove le abilità e/o le conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.

4 - *Faq-indicazioni codice ATECO nelle attestazioni*

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il Settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, si inserisce il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

5 – *Faq In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima): (facoltativo in caso di validazione o di certificazione; obbligatorio in caso di messa in trasparenza”, cosa si intende per “in % superiore alla soglia minima?”*

Per ‘evidenze’ è corretto riportare il numero di ore effettivamente frequentate dal discente